

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA, COSTITUITO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 25.09.2022, in persona del legale rappresentate pro tempore, e l'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, in persona del Presidente pro tempore (C.F. 97001200829), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. 80027950825, indirizzo pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it; telefax 091527080), presso i cui uffici siti in via V. Villareale n. 6, domiciliario ex lege;

E CON L'INTERVENTO

del PUBBLICO MINISTERO

– *interveniente necessario* –

Oggetto: Diritti di elettorato attivo e passivo.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 01/12/2023 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.

Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 31 luglio 2023, proposto ai sensi degli artt. 22 del D. Lgs. n. 150/2011 e dell'art. 281 undecies c.p.c., FONTANA MELANIA, COLLODORO CLAUDIO e DELLARIA GIUSEPPE, elettori alle consultazioni svoltesi il 25 settembre 2022 per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale Siciliana, hanno chiesto a questo Tribunale di dichiarare la ineleggibilità e/o incompatibilità alla carica di Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana dell'On.le GIUSEPPE SEBASTIANO CATANIA, candidato ed eletto nella circoscrizione della Provincia di Caltanissetta, nonché di accertare il diritto di Scuvera Salvatore, nato a Catania il 15.05.1978, di subentrare alla carica di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana e pertanto di proclamare Scuvera Salvatore deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana in sostituzione del Catania, nonché di accertare il diritto e la conseguenziale eventuale successiva proclamazione degli altri candidati nella Lista previo scorrimento della relativa graduatoria.
 - a. In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che il resistente Catania si sarebbe trovato in una situazione di ineleggibilità alla carica di deputato regionale ai sensi della L.R. n. 29/1951, in ragione del fatto che al momento della partecipazione alla consultazione



elettorale rivestiva altresì la carica di Presidente e di Amministratore della Società per la Regolamentazione del Servizio Rifiuti – Caltanissetta Provincia Nord Società Consortile per Azioni, nonché la carica di Vice Presidente del C.d.A. del GAL Terre del Nisseno s.c.a.r.l..

- b. Con riguardo alla ineleggibilità del resistente Catania per la carica rivestita nella S.S.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord, i ricorrenti hanno dedotto che questi, dal 15.12.2015 sino al 21.03.2023, ha rivestito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.S.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord e che tale carica costituisce causa di ineleggibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 lett. f) della l.r. n. 29/1951, norma la quale stabilisce che non sono eleggibili *“gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza”*. In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che la S.S.R. costituisce un ente sottoposto alla vigilanza della Regione e che la carica di Presidente rivestita dal resistente rientra tra quelle contemplate dalla sopra citata norma regionale come cause di ineleggibilità, essendo certamente ad essa connesse *“funzioni di rappresentanza”*, carica dalla quale egli è cessato dalla suddetta carica in data 21.03.2023, ossia in data successiva alle consultazioni elettorali *de quibus*, laddove invece il termine entro cui rimuovere le previste cause di ineleggibilità scadeva il 20 agosto 2022.
- c. Ha rilevato, inoltre, parte ricorrente che la suddetta carica è stata riconosciuta causa di ineleggibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 lett. f) della l.r. n. 29/1951, come già accertato da questo Tribunale in fattispecie analoga con ordinanza resa in data 15.06.2023.
- d. Con riguardo alla ineleggibilità del resistente Catania per la carica rivestita all'interno del GAL Terre del Nisseno, hanno dedotto i ricorrenti che il resistente medesimo, alla data delle consultazioni elettorali (e sin dal 26.06.2018), rivestiva e tuttora riveste, anche la carica di Vice Presidente del C.d.A. del GAL Terre del Nisseno s.c.a.r.l., in ragione della quale vengono in rilievo le cause di ineleggibilità previste dalle lettere a), b) ed f) dell'art. 10, comma 1, della L.R. n. 29/1951, nonché dal comma 1 bis del medesimo articolo.
- e. In particolare, secondo la prospettazione dei ricorrenti, la circostanza che i GAL operi-



no in forza di convenzioni stipulate con l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura che li vincolano al rispetto di precisi obblighi cui è condizionata la concessione dei relativi finanziamenti, appare idonea a configurare in capo ai relativi organi di vertice la causa di ineleggibilità di cui alla citata lett. a) dell'art. 10 della L.R. n. 29/1951.

- f. Ed ancora, la lett. b) di quest'ultima disposizione stabilisce, inoltre, che non sono eleggibili neanche coloro che sono *“rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione”*, laddove invece i GAL sono beneficiari di fondi direttamente gestiti dal Dipartimento Regionale dell'Agricoltura.
- g. La lett. f) del citato articolo stabilisce, altresì, che non sono eleggibili *“gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza”*, laddove invece i GAL sono soggetti ad uno stringente sistema di supervisione da parte del medesimo Dipartimento Regionale.
- h. Infine, sostengono i ricorrenti, l'art. 10, comma 1 bis, della stessa legge stabilisce che *“le ineleggibilità di cui al presente Capo sono estese ai rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti (inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di contributi da parte della Regione nonché ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione”*.

2. Si è costituito in giudizio CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando in primo luogo l'inammissibilità del ricorso stesso, dato che l'articolo 22 del D.Lgs. 150/2011 testualmente dispone al comma 4 che *“il Ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di ineleggibilità deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando è necessaria”*, e che la delibera di convalida dell'assemblea elettiva rappresenta, infatti, il *“presupposto processuale”* dell'azione elettorale (cfr. Cass. 11 dicembre 2007 n. 25946) e che pertanto i ricorrenti avrebbe dovuto attendere l'adozione, da parte dell'Assemblea Regionale Si-



ciliana, della delibera di convalida sulla sussistenza/insussistenza di cause di ineleggibilità e impugnare detto provvedimento innanzi al Tribunale civile di Palermo, mentre il ricorso è stato proposto nonostante, ad oggi, non sia stata adottata la delibera di convalida degli eletti.

- a. Nel merito il resistente ha dedotto la infondatezza del primo motivo del ricorso, rilevando che la SSR non è un Ente dipendente dalla Regione o da quest'ultimo controllato, né vigilato, ritenendo pertanto insussistente la ricorrenza della causa di ineleggibilità prevista dall'art. 10 lett. F) della l.r.n. 9/2010.
- b. In particolare, il resistente ha sostenuto come non possa trovare accoglimento il ricorso alla luce della sentenza di questo Tribunale del 15.06.2023, dato che suddetta sentenza è stata appellata e che è pendente giudizio di appello recante R.G. 1155/23.
- c. Che, comunque, in un momento successivo rispetto al deposito della suddetta sentenza è stato emanato l'art.26 della Legge 27 luglio 2023, n.9 - rubricato "*Interpretazione autentica di disposizioni della legge regionale n.9/2010*" - che così recita: "*1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 8, comma 3, e 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modificazioni si interpretano nel senso di seguito indicato: a) la disposizione di cui all'articolo 2 della stessa L.r. 9/2010 si interpretano nel senso che alla Regione competono unicamente funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, restando le funzioni di gestione, controllo, vigilanza e verifica in capo agli enti locali ed alle S.R.R.; b) il comma 3 dell'articolo 8, laddove dispone che la S.R.R. è tenuta alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione, nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste, si interpreta nel senso di attribuire a detto adempimento solo finalità di aggiornamento, a fini statistici e di compliance agli obblighi imposti dallo Stato e dall'Unione europea, dei dati sulla produzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata, senza che ciò possa essere inteso quale interferenza della Regione o della Provincia nella governance delle Società di Regolamentazione dei Rifiuti; c) l'articolo 14 si interpreta nel senso che l'ottemperanza agli obblighi e ai compiti assegnati dall'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, la cui inadempienza giustifica l'esercizio del potere sostitutivo, grava unicamente in capo agli enti locali che compongono le S.R.R., senza che detto potere di commissariamento comporti ingerenza, direzione, vigilanza e/o controllo alcuno,*



immediato o mediato, della Regione sulle predette società consortili, le quali non costituiscono enti strumentali della Regione”.

- d. Secondo l'assunto del resistente, pertanto, tale disposizione - come chiarito dall'Ufficio Legislativo e Legale - supera tutti i dubbi interpretativi (non lasciando “*spazi a interpretazioni alternative*”) con riferimento alle norme contenute nell'art.14 della Legge regionale 8 aprile 2010, n.9 e alla natura dei rapporti esistenti tra le Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (S.R.R) e la Regione siciliana. Alla luce di tale norma di interpretazione autentica, risulta evidente secondo la prospettazione del resistente Catania, come le Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti non possono essere considerate quali enti vigilati dalla Regione o enti di diritto privato in controllo pubblico e che pertanto non ricorre l'ipotesi di ineleggibilità ex art. 10 lett. F. l.r. 9/2010.
- e. Ed ancora, il resistente Catania “*senza in nulla recedere da quanto sopra esposto*” ha rilevato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 lett. f) della l.r. siciliana 29/1951, ove inteso nel senso di prevedere l'ineleggibilità alla carica di deputato regionale degli amministratori di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti soggetti alla tutela o vigilanza della regione, ed ha quindi chiesto di sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 lett. f) della l.r. siciliana 29/1951, ove inteso nel senso di prevedere l'ineleggibilità alla carica di Deputato Regionale degli amministratori di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti soggetti alla tutela o vigilanza della Regione, poiché tale previsione, invero, si porrebbe in contrasto con l'art. 51 Cost. (che riconosce il diritto di elettorato passivo), con l'art. 97 Cost. (che afferma il principio del buon andamento dell'amministrazione) e con i canoni della ragionevolezza e della proporzionalità (di cui all'art 3 della Costituzione). Secondo l'assunto del ricorrente, dunque, siccome non sussistono ragioni idonee a giustificare l'introduzione di una norma che preveda ineleggibilità dell'amministratore di una azienda vigilata dalla Regione, occorre, allo stesso tempo, evidenziare come sia assolutamente razionale e logico prevedere l'incompatibilità (e non certo l'ineleggibilità) dell'amministratore di una società sottoposta alla tutela e alla vigilanza regionale, e siccome nel caso di specie, la causa di incompatibilità non è mai stata formalmente contestata né è stata accertata in sede giudiziale, ne discende che non è iniziato a decorrere il termini di dieci giorni legislativamente previsto affinché il resistente eserciti il diritto di opzione, dal che risulterebbe



palese come la questione di legittimità costituzionale sia rilevante e non manifestamente infondata.

- f. Ed ancora, parte resistente ha dedotto l'infondatezza del secondo motivo di ricorso con il quale viene dedotta l'ineleggibilità "*dell'on.le Catania per la carica rivestita all'interno del gal terre del nisseno*", sostenuta da parte ricorrente con riguardo alle cause di ineleggibilità previste dalle lettere a), b) ed f) dell' art. 10, comma 1, della L.R. n. 29/1951, nonché dal comma 1 bis del medesimo articolo.
- g. Al riguardo, il resistente Catania ha affermato come l'art. 10 lett. a) della L.R. n. 29/1951 non possa essere inteso nel senso di prevedere l'ineleggibilità degli amministratori di qualsivoglia società che abbia accordi o convenzioni con lo Stato o con la Regione ma solo dei vertici delle società le quali siano vincolate (con lo Stato o con la Regione) "*per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta*", ciò poiché la convenzione stipulata tra il GAL e l'Assessorato dell'Agricoltura non ha natura patrimoniale – attesa la mancata previsione di un compenso a favore del GAL e a carico dell'Assessorato Agricoltura – e non è in alcun modo riconducibile ad un contratto di opera o di somministrazione.
- h. Ed ancora, il resistente Catania ha contestato la sussistenza di un'ipotesi di ineleggibilità sulla scorta della lett. b) dell'art. 10, comma 1, della L.R. n. 29/1951, norma la quale stabilisce che non sono eleggibili i "*rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione*". Ed invero, secondo l'assunto di parte resistente la suddetta disposizione (lett. b dell'art. 10, comma 1, della L.R. n. 29/1951) prevede l'ineleggibilità esclusivamente con riferimento ai vertici "*di società ed imprese volte al profitto di privati*", ma tale disposizione è, dunque, inapplicabile ai vertici del GAL "Terre del Nisseno" che - così come previsto all'art. 3 dello Statuto Sociale (cfr. doc. 9) - è una società senza scopo di lucro. Al riguardo, sostiene il resistente, a prescindere dalla natura del GAL – che come detto è un ente privo di finalità di lucro – la causa di ineleggibilità di cui alla lett. b) dell'art. 10, comma 1, della L.R. n. 29/1951, nel caso di specie, non può, comunque, ritenersi integrata in quanto i suddetti enti (GAL) non "*godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o*



della Regione". A tal proposito, evidenzia il resistente, come la difesa di controparte non avesse, con il deposito del ricorso, in alcun modo provato che il GAL "Terre del Nisseno" percepisca da parte della Regione o dello Stato contributi, sussidi, finanziamenti ecc..

- i. Ed ancora, il resistente Catania ha rilevato che non è nemmeno fondata la causa di ineleggibilità di cui all' art. 10, comma 1 bis, della legge regionale 29/1951, ai sensi del quale sono ineleggibili i rappresentanti, gli amministratori e i dirigenti *“di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di contributi da parte della Regione ...”*. Al riguardo, afferma il resistente, che non risulta integrata neanche tale causa di ineleggibilità, dato che parte ricorrente non ha provato che il GAL riceva, in concreto, contributi da parte della regione.
 - j. Infine, il resistente Catania ha del pari contestato l'integrazione della causa di ineleggibilità di cui all'art. 10, comma 1 lett. f), della L.R. n. 29/1951, ai sensi del quale non sono eleggibili *"gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza"*, poichè il GAL "Terre del Nisseno" non è affatto un Ente vigilato dalla Regione.
 - k. In conclusione, pertanto, il resistente Catania ha chiesto *“dichiarare il ricorso ex adverso proposto inammissibile o, comunque, rigettarlo in quanto palesemente infondato. Ove ritenuto necessario ai fini del decidere, sospendere il presente giudizio, rimettendo alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Costituzione - dell'art. 10, lett. f) L.R. 29/1951, laddove inteso nel senso di prevedere l'ineleggibilità alla carica di Deputato Regionale degli amministratori di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti soggetti alla tutela o vigilanza della Regione”*.
3. Con atto depositato il 2 novembre 2023, si sono costituiti in giudizio l'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE presso il Tribunale di Caltanissetta, in persona del legale rappresentate pro tempore, e l'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, chiedendo dichiarare il loro difetto di legittimazione passiva.
 4. Parte ricorrente, con atto depositato il 16 novembre 2023, ha prodotto la documentazione allegata all'atto stesso, ed in particolare: *“visura presso la Camera di Commercio di Caltanissetta contenente il bilancio abbreviato di esercizio del GAL Terre del Nisse-*



no (31/12/2022), all'interno del quale risultano i contributi economici erogati dalla Regione Siciliana in favore dello stesso; Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura n. 929 del 19/04/2018 di approvazione del Piano Finanziario del PAL (Piano di Azione Locale), con la espressa indicazione, all'art. 2, della concessione da parte dell'Amministrazione Regionale al GAL di un contributo pari ad € 1.017.592,80, nell'ambito della sottomisura n. 19.4; Sottomisura 19.4 concernente "Funzionamento ed Animazione dei gruppi di Azione Locale – Sostegno per i costi di gestione ed animazione".

5. Indi all'udienza del 17 novembre, i procuratori del resistente Catania hanno chiesto un termine per contro dedurre alla suddetta produzione documentale.
6. Successivamente, con atto depositato il 24 novembre, il resistente Catania ha contro dedotto alla suddetta produzione documentale, ritenendola irrituale e inammissibile poiché non previamente autorizzata da questo Tribunale e perché tutti gli atti prodotti erano anteriori rispetto alla proposizione del ricorso e, pertanto, ben avrebbero potuto essere allegati allo stesso; nel merito ha ritenuto comunque tali documenti inconferenti ai fini del decidere; in particolare, il resistente ha ammesso che dai documenti prodotti emerge che il GAL "Terre del Nisseno" ha ricevuto un contributo per il proprio funzionamento e per far fronte ai costi di gestione e animazione, ma ha affermato che tale circostanza, tuttavia, non è idonea ad integrare – in capo al resistente medesimo – l'ipotesi di ineleggibilità di cui alla lett. b) dell'art. 10, comma 1, della L.R. n. 29/1951, ai sensi del quale non sono eleggibili i "rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione", ribadendo come la suddetta disposizione (lett. b dell'art. 10, comma 1, della L.R. n. 29/1951) prevede l'ineleggibilità esclusivamente con riferimento ai vertici "di società ed imprese volte al profitto di privati", norma che però è inapplicabile ai vertici del GAL "Terre del Nisseno" che - così come previsto all'art. 3 dello Statuto Sociale - è una società senza scopo di lucro, che, per conto della Regione, svolge un servizio di natura pubblicista. Più precisamente, il resistente ha sostenuto che "l'Ente (i.e.: GAL "Terre del Nisseno") del quale l'On.le Catania è amministratore non percepisce dalla Regione erogazioni volte al profitto di privati ma solo un contributo necessario – lo si ribadisce - per gestire il servizio di interesse pubblico allo stesso demandato" e che pertanto non può ritenersi integrata – nel



caso di specie - la causa di ineleggibilità di cui art. 10, comma 1 lett. b), della L.R. n. 29/1951 ma “*come al più – e a tutto voler concedere - nel caso di specie potrebbe ritenersi integrata la causa di incompatibilità di cui all’articolo 10 ter, comma 2*” che tuttavia non è mai stata formalmente contestata né è stata accertata in sede giudiziale, con la conseguenza che, ad oggi, non ha iniziato a decorrere il termine di dieci giorni – previsto dall’art 10 sexies della l.r. 29.1951 - per esercitare l’eventuale diritto di opzione.

7. Con successivo atto depositato il 28 novembre, parte ricorrente ha evidenziato come fosse ammissibile la produzione documentale versata in atti dagli odierni ricorrenti in data 16.11.2023, dato che in forza del rinvio concesso da questo Collegio in occasione della prima udienza, la documentazione ha trovato ritualmente ingresso nel processo, con piena garanzia di contraddittorio a parte avversa alla quale è stato consentito di depositare apposita memoria sul punto; nel merito, ha dedotto come la suddetta documentazione, a fronte della pretestuosa eccezione sollevata nella comparsa di costituzione avversaria in relazione alla causa di ineleggibilità di cui all’art. 10, comma 1 bis, della legge regionale 29/1951, secondo la quale i ricorrenti non avrebbero “*provato che il GAL riceva in concreto contributi da parte della regione*”, è stata depositata a maggior prova di quanto già risultante dalla produzione documentale allegata al ricorso.
- a. I ricorrenti hanno sottolineato in particolare che, come riconosciuto dalla stessa controparte nelle proprie note autorizzate, la prova emergeva già con evidenza dalle linee guida per l’attuazione della misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 di cui al documento n. 10 allegato al ricorso; come sia in ogni caso lo stesso resistente, invero, a rilevare, a pagina 3 delle note depositate il 24 novembre, che le suddette linee guida “*prevedono l’erogazione di un contributo a favore dei GAL volto a sostenere le spese di gestione e animazione. In particolare, il suddetto art. 14 (rubricato “Spese di gestione e animazione”) prevede che <Allo scopo di garantire un’efficace ed efficiente attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLP) approvata dalla Regione, la sottomisura 19.4 fornisce il supporto al funzionamento e all’acquisizione di competenze per il corretto svolgimento delle attività di gestione, monitoraggio e valutazione della Strategia*”.
- b. Parte ricorrente ha rilevato, ancora, come al fine di escludere la sussistenza di ipotesi di ineleggibilità, il resistente abbia incentrato la propria difesa sulla circostanza che il GAL non possa considerarsi un ente volto al profitto di privati e che, pertanto, non pos-



sa configurarsi la causa di ineleggibilità di cui all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 29/1951, mentre come il resistente nulla abbia dedotto, tuttavia, in ordine all'altra causa di ineleggibilità contestata dagli odierni ricorrenti, ossia quella prevista dall'art. 10, comma 1 bis, della L.R. n. 29/1951, il quale stabilisce che *“le ineleggibilità di cui al presente Capo sono estese ai rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di contributi da parte della Regione nonché ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione”* e come proprio in ordine a tale causa di ineleggibilità, l'eccezione di parte resistente circa la asserita mancanza di prova della materiale ricezione di contributi da parte della Regione non può che ritenersi superata, dato che lo stesso resistente ammette, a pagina 6 delle suddette note, che il GAL Terre del Nisseno *“percepisce dalla Regione ... un contributo necessario – lo si ribadisce – per gestire il servizio di interesse pubblico allo stesso mandato”* e ad affermare che il GAL *“è una società senza fine di lucro che, per conto della Regione, svolge un servizio di natura pubblicistica (consistente in un'attività di supporto allo sviluppo locale e rurale del territorio di riferimento e delle sue imprese) e conseguentemente, riceve un apposito contributo volto a coprire i relativi costi”*.

- c. I ricorrenti hanno dedotto, dunque, come non può sussistere alcun dubbio sulla ricorrenza, nel caso di specie, della causa di ineleggibilità di cui al comma 1 bis del citato art. 10.
8. Infine all'udienza dell'1 dicembre 2023, le parti hanno discusso oralmente la causa come da conclusioni indicate al verbale.

9. Orbene, ritiene il collegio, preliminarmente, che va rilevata l'ammissibilità del ricorso proposto, dovendosi disattendere l'eccezione di inammissibilità del ricorso in assenza della convalida degli eletti da parte dell'Assemblea regionale, formulata dal resistente Catania nella memoria di costituzione. Va infatti affermato che nel caso di specie ricorre un'ipotesi di azione popolare – introdotta dai ricorrenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Gela – CL (Fontana Melania e Collodoro Claudio) e del Comune di Butera – CL (Dellaria Giuseppe), dunque cittadini elettori – volta all'accertamento della sussistenza di una causa di ineleggibilità in capo a Catania Giuseppe Sebastiano; tale



azione popolare ha natura non impugnatoria ed involge questioni di diritto soggettivo perfetto, talché dal momento che il presente procedimento riguarda diritti soggettivi e non riguarda impugnativa di atti amministrativi, ne discende che va rilevata l'ammissibilità del ricorso proposto.

10. Passando al merito della controversia, occorre richiamare la normativa regionale applicabile e rilevante nel caso di specie; giova rammentare che le cause di ineleggibilità, quale quelle contestate nel caso di specie, sono stabilite allo scopo di garantire la eguale e libera espressione del voto, tutelata dall'art. 48 della Costituzione, rispetto a qualsiasi possibilità, di "*captatio benevolentiae*" esercitabile da, o nei confronti, del candidato, tali da arrecare un *vulnus* alla *par condicio* con gli altri candidati (Cass. 2006/22280; 2010/12563). La loro integrazione determina la decadenza dalla carica del soggetto ineleggibile, che non l'abbia tempestivamente rimossa. In ogni caso il diritto di elettorato passivo - quale diritto politico fondamentale, può essere unicamente disciplinato da leggi generali che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali parimenti fondamentali e generali (quali quelli, ad es., tutelati dal citato art. 48), con la conseguenza che - fermo il divieto di interpretazione analogica in materia di cause di ineleggibilità - le relative disposizioni possono tuttavia essere interpretate, nel rispetto del canone della ragionevolezza, in senso "estensivo" rispetto alla mera interpretazione letterale della norma. La Suprema Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, infatti, ha ritenuto che il carattere eccezionale delle norme limitanti l'eleggibilità precluda l'interpretazione analogica ma non quella estensiva, che non altera la portata delle disposizioni ma è diretta ad identificarne il contenuto in base alla ratio delle disposizioni medesime (cfr. Corte di Cassazione n. 3245/1977), e ciò in applicazione del disposto degli artt. 12 e 14 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile.
11. Delineata la *ratio* delle disposizioni in materia di ineleggibilità, deve specificarsi che l'art. 10 comma 1 bis) della legge n. 29 del 20 marzo 1951, prevede "*Le ineleggibilità di cui al presente Capo sono estese ai rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti (inciso omissso in quanto impugnato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato) non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di contributi da parte della Regione nonché ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati re-*



gionali, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di legge”.

12. Nel caso in esame, come si evince dalla visura camerale del GAL Terre del Nisseno (doc. n. 7) depositata da parte ricorrente, risulta che il resistente Giuseppe Sebastiano Catania tuttora riveste la carica di Vice Presidente del C.d.A. del GAL Terre del Nisseno s.c.a.r.l., ed è dunque, come si dirà, amministratore di tale società; tale carica ricopre a far data dal 26.06.2018 e dunque ricopriva anche alla data delle consultazioni elettorali del 25.09.2022.
13. Per una migliore intelligenza, va precisato che il GAL Terre del Nisseno è una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, che ha lo scopo, come risulta dalla visura della camera di commercio in atti, *“di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private, la società potrà raggiungere tale scopo sia in stretta correlazione e le esigenze e le necessità dei propri soci che con quelle di terzi in genere. la società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree individuate nel comprensorio della provincia di Caltanissetta, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del, turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile, tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali”.*
14. Nell'ambito di tale società, come previsto dallo Statuto, il consiglio di amministrazione, di cui fanno parte in qualità di amministratori, il presidente, il vice presidente e tre consiglieri, è investito della gestione sia ordinaria che straordinaria della società eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo statuto all'assemblea; al presidente è attribuita la rappresentanza della società, sia di fronte a terzi, che in giudizio e gli spetta l'uso della firma sociale; al vice presidente, carica ricoperta dall'odierno resistente Catania, oltre la funzione di amministratore della società, lo statuto attribuisce anche funzioni sostitutive di quelle presidenziali, in caso di assenza o impedimento del presidente, e in particolare il regolamento interno, all'art. 8, prevede che in caso di assenza o



impedimento del presidente, le sue funzioni siano svolte dal vice presidente.

- 15.** Nell'ambito del presente procedimento, come si evince dal documento n. 10 allegato al ricorso, nonché dai documenti n. 14, 15 e 16 depositati da parte ricorrente con la nota del 16.11.2023, come ammesso da parte resistente nella nota depositata il 24 novembre, è risultato che il GAL Terre del Nisseno, del quale il resistente Catania è amministratore, abbia ricevuto dei contributi da parte della Regione Siciliana e in particolare: a) dalla visura presso la camera di commercio di Caltanissetta contenente il bilancio abbreviato di esercizio del GAL Terre del Nisseno (31/12/2022), risulta che la Regione ha erogato un contributo "pari a circa €.1.000.000,00"; b) dal decreto del dirigente generale dell'Assessorato dell'Agricoltura n. 929 del 19.04.2018 di approvazione del Piano Finanziario del PAL (Piano di Azione Locale), risulta la espressa indicazione, all'art. 2, della concessione da parte dell'Amministrazione Regionale al GAL di un contributo pari ad € 1.017.592,80, nell'ambito della sottomisura n. 19.4; c) dall'Allegato 1 al D.D.G. n. 2615 del 12.06.2023 emerge che vengono erogati (dalla Regione) contributi volti al "Funzionamento e Animazione dei gruppi di Azione Locale" nonché al "Sostegno per i costi di gestione ed animazione".
- 16.** Ritiene il Collegio, pertanto, che sia integrata la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 10 comma 1 bis della legge 29/1951, dato che il resistente Catania al momento delle elezioni rivestiva la carica di amministratore del GAL Terre del Nisseno, società senza scopo di lucro che gode di contributi da parte della Regione; ed invero, il GAL nisseno rientra nel novero dei soggetti che percepiscono contributi regionali per il loro funzionamento e per il perseguimento degli scopi istituzionali loro propri, con conseguente riconduzione della qualifica di amministratore ricoperta dal resistente Catania fra le posizioni che ne escludono l'accesso alla carica di deputato parlamentare.
- 17.** Non può, invece, ritenersi, come sostenuto da tale ultima parte resistente, che la dedotta circostanza di fatto possa sussumersi nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 10 quater, comma 2 lett. a), articolo il cui testo è stato trascritto testualmente da parte resistente nella memoria depositata il 24 novembre, ma per mero errore materiale indicato come art. 10 ter comma 2; tale norma (ossia l'art. 10 quater, comma 2 lett. a) prevede che *"i deputati regionali non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo: a) in asso-*



ciazioni, enti, società o imprese che gestiscano servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali, o ai quali la Regione contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente”.

- 18.** Orbene, tale rilievo non può trovare accoglimento. Ed invero, l’art. 10 comma 1 bis sopra menzionato, è stato introdotto dalla legge regionale 15 gennaio 2014, n. 4 recante “*Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale*” in epoca successiva all’art. 10 *quater* sopra menzionato, introdotto invece con la legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22. La legge regionale n. 4 del 2014, come si legge nel “*rapporto annuale sullo stato dell’attività legislativa e parlamentare*” dell’Assemblea Regionale Siciliana, XVI Legislatura, Maggio 2014 (cfr. [https://w3.ars.sicilia.it/DocumentiEsterni/Pubblicazioni/00000077/5\)%20Rapporto%20legislazione%202014.pdf](https://w3.ars.sicilia.it/DocumentiEsterni/Pubblicazioni/00000077/5)%20Rapporto%20legislazione%202014.pdf)), deriva dal disegno di legge nn. 51-38 bis-norme stralciate I/A – ed “*interviene sulla disciplina della ineleggibilità e incompatibilità con la carica di deputato regionale, introducendo nuove ipotesi; essa, inoltre, estende ai componenti del Governo della Regione le cause di incompatibilità previste per i deputati. In particolare, attraverso una modifica della legge regionale n. 29 del 1951, si prevede l’ineleggibilità di coloro che siano legali rappresentanti, amministratori o dirigenti di enti di diritto privato, anche senza scopo di lucro, i quali abbiano un rapporto contrattuale o di concessione con lo Stato o la Regione ovvero godano di contributi statali o regionali nonché, in generale, di coloro che siano dirigenti e funzionari dipendenti della Regione. Una disposizione specifica prevede l’ineleggibilità dei soggetti che ricoprano le suddette cariche o siano anche solo consulenti in società o enti in rapporto con la Regione o titolari di contributi nel settore della formazione professionale. Le medesime fattispecie determinano, altresì, l’incompatibilità sopravvenuta con la carica di deputato regionale eventualmente già ricoperta”.*
- 19.** Alla luce di quanto appena illustrato, risulta chiaro che il legislatore regionale, pur in vigenza della causa di incompatibilità prevista dall’art. 10 *quater*, ha sentito la necessità - al fine “*di soddisfare molteplici istanze di moralizzazione della politica e della vita pubblica provenienti dalla società civile, eliminando potenziali cause del condizionamento del consenso per garantire il libero esercizio del diritto di voto nonché assicurare il rispetto dei principi di imparzialità* (cfr. ancora il detto rapporto annuale sullo sta-



to dell'attività legislativa e parlamentare) - di intervenire con un'ulteriore norma (l'art. 10 comma 1 bis, appunto) che prevedesse una specifica ipotesi di ineleggibilità per coloro che *“siano legali rappresentanti, amministratori o dirigenti di enti di diritto privato, anche senza scopo di lucro, i quali godano di contributi statali o regionali”* e con una indicazione di chiusura del sistema ha indicato che *“le medesime fattispecie determinano, altresì, l'incompatibilità sopravvenuta con la carica di deputato regionale eventualmente già ricoperta”*, nel senso che ove la situazione di fatto prevista come causa di ineleggibilità si verifichi nei confronti di chi è già deputato allora essa determina la incompatibilità, mentre ove tale situazione sia già presente prima delle elezioni allora essa determina la ineleggibilità.

20. Va rilevato, infatti, che l'art. 10 *quinquies* comma 2 della legge regionale n. 29 del 1951 (introdotto con la legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22) prevede che *“non può ricoprire la carica di deputato regionale colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista agli articoli 8, lettere k) e l), 9 e 10”*.
21. Ritiene il Collegio, peraltro, che la carica di vice presidente ed amministratore del GAL Terre del Nisseno sia, in concreto, tale da giustificare una causa di ineleggibilità, e non invece una causa di incompatibilità; come è noto, infatti, la differenza tra ineleggibilità e incompatibilità è data dal fatto che la prima situazione è idonea a provocare effetti distorsivi nella parità di condizioni tra i vari candidati, nel senso che - avvalendosi della particolare situazione in cui versa il soggetto “non eleggibile” - egli può variamente influenzare a suo favore il corpo elettorale; la seconda, invece, è una situazione che non ha riflessi nella parità di condizioni tra i candidati, ma attiene alla concreta possibilità, per l'eletto, di esercitare pienamente le funzioni connesse alla carica anche per motivi concernenti il conflitto di interessi nel quale il soggetto verrebbe a trovarsi se fosse eletto. Nel caso in esame, il GAL Terre del Nisseno, come risulta dalla visura camerale in atti, è una società senza scopo di lucro il cui oggetto sociale è quello *“di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private, la società potrà raggiungere tale scopo sia in stretta correlazione e le esigenze e le necessità dei propri soci che con quelle di terzi in genere. la società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree individuate nel comprensorio della pro-*



vincia di Caltanissetta, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile, tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali” e per far ciò gode di contributi erogati dalla Regione, potendosi pertanto annoverare tra quegli enti non territoriali, senza scopo di lucro, che, ai sensi dell’art. 128 comma 1 della legge regionale Sicilia n. 11/2010, ricevono contributi per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Regione e dell'economia locale, sicché tali erogazioni durante la competizione potrebbero essere sviate in funzione della acquisizione di consenso elettorale, dato che tali erogazioni sono istituzionalmente finalizzate al perseguimento di scopi ad impatto territoriale.

- 22.** Più in particolare, infatti, i GAL sono previsti dall’art. 34 del regolamento dell’UE 1303/13, e sono strutture istituzionali nate per favorire lo sviluppo locale, ambientale ed ecosostenibile di un'area rurale e per promuovere interventi per l'ambiente; essi, ai sensi dell’art. art.32 dello stesso regolamento devono programmare e gestire uno sviluppo integrato e multisettoriale a livello comunitario tramite lo “*sviluppo locale di tipo partecipativo*”.
- 23.** Ed invero, nella fattispecie, il GAL Terre del Nisseno, adotta la strategia dello sviluppo locale di tipo partecipativo allo scopo di favorire lo sviluppo del territorio nisseno, coinvolgendo i cittadini a livello locale nello sviluppo di risposte alle sfide sociali, ambientali ed economiche, sostenendo progetti di sviluppo rurale ideati a livello locale al fine di rivitalizzare il territorio, di creare occupazione, di incoraggiare l’innovazione e l’imprenditorialità, di promuovere l’inclusione e l’offerta di servizi locali. Pertanto, emerge realmente come il GAL Terre del Nisseno svolga funzioni, per la cui attuazione riceve contributi regionali, che hanno una forte influenza sul territorio.
- 24.** È evidente, dunque, che la carica di amministratore del resistente Catania, la posizione apicale di vice presidente del GAL, il quale ha ricevuto i contributi regionali sopra indicati, rendevano il resistente concretamente e teoricamente avvantaggiato nella com-



petizione elettorale, nel senso che - avvalendosi della particolare situazione in cui versa il soggetto “non eleggibile” - egli avrebbe potuto variamente influenzare a suo favore il corpo elettorale.

25. Accertata pertanto la sussistenza della causa di ineleggibilità prevista dall’art. 10 comma 1 bis della legge regionale n. 29 del 1951, ritiene il collegio che sia superfluo affrontare gli ulteriori profili di ineleggibilità fatti valere dai ricorrenti, e non sia quindi necessario valutare la causa di ineleggibilità relativa alla circostanza che il resistente Catania rivesta la carica di presidente della S.S.R. provincia nord di Caltanissetta.
26. Più in particolare, non si reputa necessario sollevare la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 26 della legge n. 9 del 2023, poiché il giudizio può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa.
27. Al riguardo, in ogni caso, rileva il Collegio che tale ultima norma non appare fornire dei chiarimenti interpretativi volti alla corretta applicazione delle norme oggetto di intervento legislativo, bensì appare aggiungere delle accezioni normative ulteriori che non sembrano conciliarsi con il complessivo sistema normativo posto a disciplina delle S.S.R. e della gestione integrata dei rifiuti, (sistema normativo) secondo il quale, invece, le Regioni detengono in materia un ruolo effettivo di *dominus*.
28. Per tutti i motivi sopra esposti, deve pertanto dichiararsi l’ineleggibilità di Catania Giuseppe Sebastiano alla carica di deputato dell’Assemblea Regionale, con conseguente declaratoria di decadenza dello stesso da tale carica. A lui è surrogato il primo dei non eletti della stessa lista, che - alla luce della documentazione in atti - non può essere identificato in questa sede per mancanza dei necessari elementi che ne consentano una certa ed inequivoca individuazione. Si dispone, inoltre, la trasmissione al Presidente della Regione Siciliana per i conseguenti adempimenti.
29. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell’istruttoria di natura documentale e del valore indeterminabile del procedimento.
30. Nulla va, invece, disposto sulle spese in relazione al rapporto processuale con l’Assemblea Regionale e gli altri Enti evocati, stante la natura della relativa chiamata in giudizio.



P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando,

dichiara che Catania Giuseppe Sebastiano è ineleggibile alla carica di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana in relazione alle elezioni svoltesi in data 25 settembre 2022 e, per l'effetto, lo dichiara decaduto disponendo la surrogazione del primo dei non eletti della stessa lista;

condanna Catania Giuseppe Sebastiano alla refusione delle spese processuali in favore di Fontana Melania, Collodoro Claudio e Dellaria Giuseppe, nato, che liquida nella misura di € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.

Ai sensi dell'art. 22 del d. lgs 150/2011, si dispone la trasmissione della presente sentenza al Presidente della Regione Siciliana ed al Prefetto di Caltanissetta per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 20/12/2023.

Il Presidente

Francesco Micela

Il Giudice Estensore

Michele Guarnotta

